



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare

Prot. n. DCPST/A4/RS/1108

Roma, 24 APR. 2008

Alle DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - LORO SEDI

Ai COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO - LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alle PREFETTURE- U.T.G. - LORO SEDI

OGGETTO: Certificato di Prevenzione Incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante.

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento in materia di rilascio e rinnovo del certificato di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i., si forniscono le seguenti indicazioni.

Come è noto, fino all'attuazione dell'art.72 del D.Lgs.112/98, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante, la documentazione tecnica presentata per l'espletamento della procedura di cui all'art. 21 del D.Lgs.334/99 e s.m.i., viene esaminata dal Comitato di cui all'art.19 dello stesso D.Lgs.334/99, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 17 del D.P.R.577/82 e art. 5 del D.P.R.200/2004.

A tale riguardo, questo Dipartimento ha più volte rappresentato la necessità di perseguire i principi di speditezza e trasparenza dell'azione amministrativa, invitando le Direzioni Regionali VF a provvedere con sollecitudine, per quanto di competenza, attraverso i Comitati di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99, concludendo le istruttorie sui rapporti di sicurezza e nominando le commissioni per l'accertamento sopralluogo di cui agli artt. 4 e 5 del D.M.19 marzo 2001, recante "Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante", da effettuarsi anche al fine del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

In tale contesto, si evidenzia il ruolo fondamentale del Comandante Provinciale VF che, componente di diritto di due organi tecnici collegiali quali il Comitato di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99 e la Commissione di cui ai citati artt.4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001, potrà rilasciare o rinnovare il certificato facendo proprio il parere tecnico conclusivo dell'uno e il positivo accertamento dell'altra.

Si osserva, altresì, che, qualora nel corso dell'istruttoria venga rilevata la necessità di richiedere informazioni supplementari ai fini antincendio o di effettuare specifici accertamenti sopralluogo attraverso la commissione di cui all'art.14 del D.P.R.577/82, tali attività dovranno essere ricondotte nei termini stabiliti dall'art. 21 del D.Lgs.334/99 e s.m.i..

In ogni caso, ultimata la procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza di cui al citato art.21, il Certificato di Prevenzione Incendi viene rilasciato o rinnovato, quale atto dovuto, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, nei tempi e nei modi stabiliti dal D.M. 19 marzo 2001.

Il certificato, la cui validità decorre dalla data di presentazione del rapporto di sicurezza, dovrà riportare la data dell'istanza presentata dal gestore, la data di conclusione della procedura di cui all'art.21 del D.Lgs.334/99 e s.m.i., la data di effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 4 o 5 del D.M. 19 marzo 2001, nonché le eventuali prescrizioni e/o condizioni per l'esercizio dell'attività formulate dal Comitato.

Nel certificato, inoltre, dovrà essere inserita la seguente dicitura: *“Si richiamano gli obblighi del gestore dell'attività ai sensi del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. nonché quelli previsti dal D.M. 16 marzo 1998 relativamente all'informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ e dal D.M. 9 agosto 2000 in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”*.

Al fine di favorire il rispetto delle procedure sopra richiamate, si ritiene necessario verificare l'ottemperanza del gestore ai disposti della L.966/65 e del D.M. 19 marzo 2001 in materia di richiesta di rilascio o rinnovo del certificato.

Nel ricordare come l'organizzazione dell'attività di prevenzione incendi negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante potrà essere supportata da quanto esposto nel parere del Consiglio di Stato n.1571/78, riportato nella Circolare n.19/MI.SA. del 9 agosto 1979, si richiama l'attenzione sulla necessità di procedere tempestivamente nel caso in cui vengano rilevati ritardi ed omissioni da parte dei gestori in materia di richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, trasmettendo una formale diffida all'interessato e una segnalazione motivata e dettagliata al Prefetto per l'assunzione delle determinazioni di competenza (cfr. D.Lgs.139/06, art.20, comma 3).

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
CAPO DEL C.N.VV.F.

(Gambardella)